



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0003969**
del 26/03/2019 ore 14:54:04
Protocollo generale - Registro: U

Il Direttore Generale

FM/COO: dt

Roma, 26 MAR. 2019

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Palermo
Via Emerico Amari, 11
90139 PALERMO**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 153/2018_STP e Trust

Con il quesito formulato il 1° ottobre 2018, l'Ordine di Palermo chiede se una STP s.r.l. costituita nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 4, lett. b) della legge n. 183/2011 e in ossequio alle indicazioni fornite da questo Consiglio Nazionale, possa essere partecipata con quota minoritaria da una persona fisica nella sua qualità di trustee che interviene nella sottoscrizione del capitale in nome e conto di un trust.

A tal proposito si osserva quanto segue.

L'aspetto della partecipazione alla STP per mezzo di società fiduciaria ovvero per mezzo di trust o per interposta persona non è espressamente considerato nella legge n. 183/2011 né nel D.M. n. 34/2013; nella stessa legge n. 183/2011 e nello stesso D.M. n. 34/2013, invero, non esistono divieti espressi in tal senso.

Occorre, però, mettere in evidenza che il corredo normativo vigente contempla l'ipotesi che socio di una STP possa essere un soggetto differente dalla persona fisica, restringendo l'ambito applicativo esclusivamente alla partecipazione di altre società che non siano a loro volta STP.

Depone espressamente in tal senso l'art. 6, comma 5, del D.M. n. 34/2013 quando precisa che la verifica dei requisiti di onorabilità richiesti in capo al socio per finalità di investimento persona fisica dallo stesso art. 6, commi 3 e 4, vada effettuata rispetto ai legali rappresentanti e agli amministratori della società che intenda partecipare alla STP.

È del pari evidente che il legislatore si sia premurato di consentire la partecipazione nella STP solo ed esclusivamente a soggetti che possano distinguersi agevolmente dai propri amministratori, che siano dotati di una certa soggettività e autonomia giuridica e che possano essere adeguatamente e agevolmente individuati nell'ambito della compagine della società tra professionisti.

Il trust, come è noto, non ha autonomia né soggettività giuridica. In tal senso si è già espressa la giurisprudenza secondo la quale il trust non è un soggetto giuridico dotato di propria personalità,

mentre il trustee è la persona di riferimento nei rapporti con i terzi che agisce non in funzione di "legale rappresentante" di un inesistente soggetto distinto, ma come soggetto che dispone del diritto (cfr. *ex pluribus*, Corte di Cassazione civile, sezione V, sentenza 18 dicembre 2015, n. 25478; Corte di cassazione sez. I, 20 febbraio 2015, n. 3456).

Ai nostri fini, si rende opportuno richiamare anche quanto disposto dall'art. 4 – bis della legge n. 247/2012 dedicato alla disciplina dell'esercizio della professione in forma societaria. La recente disciplina speciale delle società tra avvocati vieta espressamente la partecipazione societaria tramite società fiduciaria, trust o per interposta persona, intendendo garantire, con ciò, un facile e adeguato accertamento dell'effettiva compagine societaria.

Al quesito pervenuto, pertanto, non può che fornirsi risposta negativa.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione 